

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 29/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| TITOLO: | Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato | | |
| NUMERO ATTO | COM (2011) 275 def | | |
| NUMERO PROCEDURA | 2011/0129 (COD) | | |
| AUTORE | Commissione europea | | |
| DATA DELL'ATTO | 18/05/2011 | | |
| DATA DI TRASMISSIONE | 26/05/2011 | | |
| SCADENZA OTTO SETTIMANE | 21/07/2011 | | |
| ASSEGNATO IL | 01/06/2011 | | |
| COMM.NE DI MERITO | 2 ^a | Parere motivato entro | 07/07/2011 |
| COMM.NI CONSULTATE | 1 ^a , 3 ^a , 14 ^a | Oss.ni e proposte entro | 30/6/2011 |
| OGGETTO | Istituzione di norme minime, comuni a tutti gli Stati membri, riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione di vittime di reato penale, al fine di garantire loro riconoscimento e rispetto, protezione, sostegno, accesso effettivo alla giustizia ed al risarcimento nonché il ripristino della situazione precedente al reato. | | |
| BASE GIURIDICA | Art. 82, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e possono riguardare, tra l'altro, "i diritti della persona nella procedura penale" (comma 2, lettera <i>b</i>) e "i diritti delle vittime della criminalità" (comma 2, lettera <i>c</i>). | | |

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: solo una direttiva comunitaria può realizzare il riavvicinamento omogeneo e coerente delle normative nazionali dei singoli Stati membri.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

Preannunciato nel Programma annuale della Commissione (COM(2010) 623 def) tra gli interventi strategici dell'anno 2011, il presente documento fa parte di un pacchetto che comprende altresì:

- una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Rafforzare i diritti delle vittime nell'Unione europea" (COM (2011) 274 def);
- una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (COM (2011) 276 def);
- due documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2011) 580 e SEC(2011) 581).

Il documento in oggetto, dedicato alle vittime del reato penale, introduce un mutamento di prospettiva rispetto all'approccio tradizionale degli strumenti internazionali sulla protezione dei diritti umani. Questi ultimi infatti si focalizzano di norma sulla tutela di colui che viene accusato di un reato, detenuto o condannato (si veda, ad esempio, l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti). La Commissione propone, invece, una codificazione degli specifici diritti delle vittime di reato, che costituisce del resto un'evoluzione di diritti fondamentali già internazionalmente riconosciuti, quali quelli al rispetto della dignità umana, all'integrità della persona, alla libertà ed alla sicurezza.

Una sollecitazione in questo senso era già venuta dal Parlamento europeo il quale, nella "raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea (2009/2012/(INI)", aveva auspicato l'adozione di "un quadro giuridico completo che offra alle vittime di reato la più ampia protezione, compresi un risarcimento adeguato e la protezione dei testimoni, soprattutto nei casi di criminalità organizzata". Nel Programma di Stoccolma (pubblicato nella GU C 115 del 4/5/2010), poi, il Consiglio europeo aveva rivolto alla Commissione l'invito esplicito a "verificare l'opportunità di elaborare uno strumento giuridico complessivo relativo alla tutela delle vittime".

La Commissione europea parte dalla constatazione di fatto che l'attuale legislazione dell'Unione non è adeguata rispetto alle esigenze delle vittime. Ritiene sia invece importante affrontarne adeguatamente le esigenze prima, durante e dopo il procedimento penale anche in quanto ciò consentirebbe di attenuare, se non eliminare totalmente, i costi del reato in termini sia economici che sanitari, con beneficio sia del singolo che della società nel suo complesso.

Il testo definisce preliminarmente la vittima di reato (art. 2, lett. *a*) come "la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali causati direttamente dalla commissione di un reato" o "i familiari di una persona deceduta a seguito della commissione di un reato". Si sottolinea che tra i "familiari" sono annoverati anche il convivente ed il "partner registrato" (art. 2, let. *b*), ovvero "la persona cui la vittima è legata da un'unione registrata in base alla legislazione di un dato Stato membro" (art. 2, let. *d*).

Delle vittime vengono quindi elencati, in maniera dettagliata, i seguenti diritti:

- ricevere informazioni e sostegno adeguati (capo 2): ottenere informazioni fin dal primo contatto con l'autorità competente a raccogliere le denunce (art. 3) nonché ricevere costanti aggiornamenti sul proprio caso (art. 4); comprendere ed essere compresi nelle interazioni con le pubbliche autorità (art. 5) così come durante i colloqui o gli interrogatori del procedimento penale (art. 6), usufruire di servizi di assistenza alle vittime, gratuiti e riservati (art. 7);
- partecipazione al procedimento penale (capo 3), mediante: un avviso di ricevimento della denuncia di reato (art. 8); l'audizione diretta, anche per fornire elementi di prova (art. 9); il diritto di chiedere la revisione di una decisione di non luogo a procedere (art. 10); l'accesso informato, volontario e riservato alla mediazione ed ai servizi di giustizia riparativa, tra l'altro finalizzati alla protezione dall'intimidazione o da un'ulteriore vittimizzazione (art. 11); l'accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 12) ed al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al procedimento penale (art. 13); la restituzione senza indugio dei beni appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale (art. 14); la decisione, entro un ragionevole lasso di tempo, in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato (art. 15); la riduzione al minimo delle difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato (art. 16).

Il capo 4 è dedicato alla protezione delle vittime ed alle vittime "vulnerabili", individuate dall'art. 18 in minori, disabili, vittime di violenza sessuale e tratta di esseri umani e tutti coloro che - per loro personali caratteristiche o circostanze, il tipo o la natura del reato - siano esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta o intimidazione. A queste gli Stati membri (art. 18, c. 4) assicureranno specifica protezione mediante le misure specifiche previste dagli artt. 21 e 22. Di portata più generale sono, invece, gli articoli 17 (protezione da ritorsioni, intimidazioni e da vittimizzazione ripetuta o ulteriore), 19 (instaurazione progressiva delle condizioni necessarie per evitare contatti fra le vittime e gli indagati o imputati, in particolare nei luoghi in cui si svolge il procedimento penale), 20 (protezione della vittima negli interrogatori durante le indagini penali) e 23 (diritto alla protezione della vita privata e dell'immagine fotografica della vittima e dei suoi familiari).

Sugli Stati membri (art. 24) è posto l'obbligo di fornire ai funzionari pubblici che entrano in contatto con le vittime un'adeguata formazione, sia generale che specializzata, di livello appropriato al tipo di contatto che con le vittime sono destinati ad intrattenere. Scopo della norma è sensibilizzarli alle esigenze delle vittime, dando loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

L'art. 25 disciplina la cooperazione ed il coordinamento dei servizi e l'art. 26 stabilisce in due anni dalla data di adozione della direttiva il termine, per gli Stati membri, per conformarvisi. Analoga scadenza è posta dall'art. 27 per la trasmissione alla Commissione europea dei dati concernenti l'applicazione delle procedure nazionali relative alle vittime di reato.